



***Gian Paolo Boscariol***

*Club Alpino Italiano*

**IL SENTIERO E IL CICLO-ESCURSIONISMO:  
UN RAFFRONTO TRA LE NORMATIVE REGIONALI**

13 settembre 2022

*Frasassi (Ancona)*



## Il sentiero nella normativa statale

- Il **Codice della strada** (D.Lgs. n. 285/1992) definisce **sentiero** (o mulattiera o tratturo) *la “strada **a fondo naturale** formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali”* (art. 3, co. 1, n. 48).
- La strada viene definita quale “**area ad uso pubblico** destinata alla *circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali*” (art. 2, co. 1)



Verrebbe quindi naturale pensare:

se il sentiero è definito «strada» – anche al sentiero si applica la disciplina contenuta nel Codice della strada sulla circolazione di mezzi e pedoni ?


.....risposta **NEGATIVA!**



Il **Codice della strada** si limita a fornire una **definizione** del sentiero, **non ne disciplina** le regole di circolazione.

Infatti il Codice **individua e classifica** le tipologie di strade: autostrade, strade extraurbane (statali, regionali, provinciali, comunali), strade urbane e, da ultimo, itinerari ciclopedonali e ne disciplina la circolazione..... **.....ma non** il sentiero.

Di conseguenza, al sentiero **non** si applica il Codice della strada.



- Il sentiero non è – come accade per una strada – la conseguenza della realizzazione di una infrastruttura specificamente costruita dall'uomo.
- Il sentiero è il frutto del passaggio costante nel tempo di persone dedite a specifiche attività (*agricoltori, pastori, boscaioli, viandanti, pellegrini*) e di animali (*sia come greggi o mandrie, sia allo stato brado*).



- La parola **sentiero** è presente nella legge n. 91 del 1963 sul Club Alpino Italiano (CAI).
- Art. 2, co. 1, lett. *b*): il CAI “*provvede, a favore sia dei propri soci **sia degli altri**, nell’ambito delle facoltà previste dalla Statuto, e con le modalità ivi stabilite (...) **al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche**”.*

*DOMANDA:*

Se il Codice della strada non disciplina la circolazione sui sentieri, dove troviamo le norme che regolano la materia ?

Tali disposizioni possono essere contenute nelle **leggi regionali** che hanno istituito la **Rete escursionistica regionale** oppure in quelle che hanno disciplinato la normativa in materia **forestale e sulla viabilità silvo-pastorale**, prevedendo particolari **limitazioni** alla circolazione dei **mezzi motorizzati**.

## ***Evoluzione temporale della legislazione sulle reti escursionistiche regionali***

Il concetto di “rete escursionistica” è apparso nell’ordinamento giuridico con la legge n. 9 del 1992 della Regione **Umbria**, che tuttavia è stata abrogata nel 2015 e le disposizioni sono state inserite in un Testo unico sul territorio (legge n. 1, art. 175).

La creazione di una **rete escursionistica regionale** e del relativo **catasto** è stata prevista solo negli ultimi due decenni con l’approvazione di una specifica legge:

- 1998: Toscana;
- **2000: Basilicata;**
- 2003: Puglia;
- 2009: Liguria (*Carta inventario*);
- 2010: Marche e Piemonte;
- 2013: Emilia-Romagna;
- 2016: Abruzzo;
- 2017: Lazio (Rete dei Cammini), Campania (*poi sostituita nel 2020*), Lombardia e Sardegna.

Le Regioni **Veneto**, **Friuli-Venezia Giulia**, **Valle d'Aosta** e le Province Autonome di **Trento** e di **Bolzano** hanno predisposto un “**elenco delle strutture alpine**”(sentieri, ferrate, rifugi, bivacchi).

Il **Molise** ha previsto un **catalogo dei beni storico-culturali** della montagna molisana e **della rete sentieristica**.

**Nessuna** legge ancora per **Calabria** e **Sicilia**.

*Alla legge istitutiva della rete sentieristica regionale segue, in genere, poi un **regolamento** attuativo.*

<b>Regione</b>	<b>Legge</b>	<b>Regolamento attuativo</b>	<b>Altri atti</b>
<b>Abruzzo</b>	Legge 27 dicembre 2016, n. 42	-	
<b>Basilicata</b>	Legge 14 febbraio 2000, n. 51	Deliberazione n. 2008 del 2008	SI
<b>Calabria</b>			
<b>Campania</b>	Legge 24 giugno 2020, n. 14	-	
<b>Emilia Romagna</b>	Legge 26 luglio 2013, n. 14	Deliberazione n. 1841 del 2009 <i>(vecchia normativa transitoria, in attesa del regolamento)</i>	SI
<b>Friuli-V.G.</b>	Legge 6 novembre 2017, n. 36		<i>Elenco</i>
<b>Lazio</b>	Legge 10 marzo 2017, n. 2	Regolamento n. 23 del 2019	
<b>Liguria</b>	Legge 16 giugno 2009, n. 24	Deliberazione n. 1212 del 2010	SI
<b>Lombardia</b>	Legge 27 febbraio 2017, n. 5	Regolamento n. 3 del 2017	
<b>Marche</b>	Legge 18 gennaio 2010, n. 2	Deliberazione n. 1108 del 2011	SI
<b>Molise</b>	Legge 16 aprile 2003, n. 15	Deliberazione n. 185 del 2017	

<b>Regione</b>	<b>Legge</b>	<b>Regolamento attuativo</b>	<b>Altri atti</b>
<b>Piemonte</b>	Legge 18 febbraio 2010, n. 12	D.P.G.R. n. 9/R del 2012	SI
<b>P.A. Bolzano</b>	Legge 7 giugno 1982, n. 22 <i>(modificata nel 2016)</i>		<i>Elenco</i>
<b>P.A. Trento</b>	Legge 15 marzo 1993, n. 8		<i>Elenco</i>
<b>Puglia</b>	Legge 25 agosto 2003, n. 21	Regolamento n. 23 del 2007	
<b>Sicilia</b>			
<b>Sardegna</b>	Legge 27 aprile 2016, n. 8 <i>(norma introdotta nel 2017)</i>	Delibera n. 48/36 del 2018 Delibera n. 23/80 del 2021	SI
<b>Toscana</b>	Legge 20 marzo 1998, n. 17	D.P.G.R. n. 61/R del 2006	SI
<b>Umbria</b>	Legge 21 gennaio 2015, n. 1		SI
<b>Valle d'Aosta</b>	Legge 26 aprile 1993, n. 21		<i>Elenco</i>
<b>Veneto</b>	Legge 14 giugno 2013, n. 11		<i>Elenco</i>



## Il sentiero e il ciclo-escursionismo

Nell'ambito della normativa regionale istitutiva delle **reti escursionistiche** alcune Regioni hanno previsto specifiche disposizioni in tema di **ciclo-escursionismo** e di *mountain bike*.

# ABRUZZO

*Legge 27 dicembre 2016, n. 42*

articolo 3, co. 1, lett. k) e l)

Le piste ciclabili e le piste *mountain biking* sono ricomprese a pieno titolo nella Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo – REASTA.

# CAMPANIA

*Legge 24 giugno 2020, n. 14* (ha sostituito la legge n. 2 del 2017).

La legge si limita:

- a ricomprendere nel patrimonio escursionistico regionale l'insieme dei percorsi escursionistici e **sentieri a percorrenza ciclo-pedonali** (art. 4, co. 1, lett. *a*) e *b*)),
- a prevedere che tutti i mezzi di trasporto pubblico acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della legge, siano omologati per il *trasporto delle biciclette* (art. 3, co. 1 lett. *m*)

- a predisporre una mappa interattiva contenente tutti i percorsi censiti e le principali informazioni relative a ciascun percorso da pubblicare sul sito istituzionale della Regione in apposita sezione denominata: «**Campania ciclo pedonale**» (art. 3, co. 1 lett. *n*) e art. 7, co. 2).

Infine stabilisce, all'articolo 15, comma 4, che i percorsi escursionistici compresi nella rete regionale escursionistica **non** possono essere destinati alla pratica del ***downhill***, e non possono rientrare nelle aree destinate a ***bike park***.

# EMILIA ROMAGNA

*Legge 26 luglio 2013, n. 14, articolo 4*

1. La fruizione della REER può avvenire a piedi, **in bicicletta**, a cavallo e con mezzi **non motorizzati** e motorizzati secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 e comporta da parte dei fruitori l'adozione di livelli di cautela consoni al transito su sentieri, mulattiere e strade a fondo naturale.

2. La fruizione della REER è sempre consentita a piedi, **in bicicletta**, a cavallo e con **mezzi non motorizzati** ad eccezione dei casi in cui, per ragioni di sicurezza, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi e degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, l'ente titolare della strada su cui insiste il percorso (...), definisca, motivandole, più restrittive modalità di utilizzo dei percorsi.

# FRIULI-VENEZIA GIULIA

*Legge 6 novembre 2017, n. 36, articolo 5*

5. Sono itinerari **ciclo-escursionistici** alpini i percorsi che si sviluppano su mulattiere, piste forestali o, sentieri turistici, anche in modo promiscuo con la viabilità pedonale, in modo che sia possibile il passaggio contemporaneo nei due sensi di marcia, nonché nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

6. La classificazione degli itinerari di cui al comma 5 è proposta dal CAI FVG ed è adottata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo.

# LAZIO

*Legge 10 marzo 2017, n. 2*

L'**articolo 3** della legge n. 2 del 2017 ricomprensce la bicicletta tra le modalità di fruizione della Rete dei cammini del Lazio.

La fruizione in bicicletta nella RCL è specificamente disciplinata dall'**articolo 10** del ***regolamento attuativo 15 novembre 2019, n. 23.***

1. La fruizione dei percorsi con bicicletta, anche a pedalata assistita (*e-bike*) o con *mountain bike* (mtb) è **di norma** consentita su tutti i percorsi **a condizione che** presentino caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (tra cui, in particolare, l'elevata pendenza, la larghezza limitata, la particolare tipologia di fondo) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il **soggetto gestore** provvede, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con gli enti territorialmente competenti, a:

- a) interdire** la fruizione con biciclette, e-bike e mountain bike, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo sia significativa rispetto alla totalità del percorso. I soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento o i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di riportare su tali percorsi il simbolo di divieto per biciclette, *e-bike* e *mountain bike*;
- b) consentire** la fruizione con biciclette, *e-bike* e *mountain bike*, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'interferenza con altri utenti sia difficoltosa.

I soggetti competenti, ai fini della gestione tecnica dei rispettivi settori di intervento, o i comuni territorialmente interessati hanno l'**obbligo** di apporre, su tali percorsi, le specifiche **avvertenze e segnalazioni** di pericolo destinate alla sicurezza degli escursionisti, tra le quali l'obbligo di portare il mezzo a mano per determinati tratti;

c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette, *e-bike* e *mountain bike*, in conformità alla legislazione vigente in materia.

3. Le limitazioni di cui al presente articolo possono riguardare, previa intese, anche i percorsi della RCL presenti all'interno di Aree naturali protette.

# LIGURIA

*Legge 16 giugno 2009, n. 24, articolo 11-bis* (introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 16 del 2017).

*Pratica della mountain bike e gestione dei relativi servizi*

1. Ai sensi della presente legge e con riferimento alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), oltre che alla "Intesa Stato-Regioni ed Enti Locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale" (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le *mountain bike* sono **classificati** in:

- a) percorsi **su strade carreggiabili**: percorsi su strade che costituiscono importante comunicazione fra due località, purché di larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e ampiezza di curve che permettono il transito ad automezzi ad aderenza totale (quali jeep, campagnole e simili);
- b) percorsi **su sentieri** (o mulattiere o tratturi): percorsi su strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni o di animali;

c) percorsi **su singola traccia** (*single track*): percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal e per il passaggio delle *mountain bike*;

d) **bike park**: aree, anche come indicate dalla Federazione Ciclistica Italiana, con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della *mountain bike* con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura (*downhill*) può essere svolta solo in tali aree e/o in percorsi autorizzati dal Comune.

2. Fatto salvo (....), la ***mountain bike*** è praticata:

a) **liberamente sulle strade carreggiabili**, anche coincidenti con percorsi escursionistici iscritti alla Carta inventario di cui all'articolo 4;

b) **liberamente su sentieri** (o mulattiere o tratturi) **di uso pubblico**, salvo diverso provvedimento volto a garantire la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti, assunto dal sindaco del Comune competente, anche su proposta dei soggetti preposti alla manutenzione e monitoraggio dei percorsi ai sensi della presente legge;

c) **liberamente**, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla lettera *b*), **su sentieri** (o mulattiere o tratturi) **di proprietà privata** in cui non è dimostrabile l'uso pubblico;

d) **esclusivamente**, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, su singole tracce (*single track*) con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del Comune o del gestore;

e) **esclusivamente**, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi, **all'interno dei *bike park*** con l'obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte del proprietario o del gestore.

Il diniego dei proprietari o dei conduttori dei fondi legati ai percorsi di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà essere manifestato tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori trenta giorni seguenti la pubblicazione di cui al comma 8 e l'apposizione di cartelli di divieto di transito.

Al fine di salvaguardare l'**incolumità degli utenti deboli**, i ciclisti che transitano su percorsi escursionistici **hanno l'obbligo di concedere il passo ai pedoni** e a chi percorre i sentieri a cavallo. Per quanto non espressamente indicato si applicano le norme previste dal D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. La pratica della *mountain bike* può essere, altresì, svolta con *mountain bike* a pedalata assistita (*e-bike*), purché avente caratteristiche conformi ai "velocipedi" così come definiti dall'articolo 50 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

5. La **Giunta regionale**, con proprio **atto**, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i **criteri e i principi per l'individuazione dei percorsi** di cui al comma 2. La Giunta regionale individua, altresì, le modalità con cui segnalare i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti.

A tale adempimento la Giunta regionale della Liguria ha provveduto con la **deliberazione 26 settembre 2018, n. 779**, recante «Criteri e principi per l'individuazione dei percorsi di *mountain bike*».

7. I **comuni** e gli enti di gestione delle aree protette territorialmente competenti, sentito il Comitato Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, **individuano i percorsi** di cui al comma 5.

La pratica della *mountain bike* è **sempre vietata**

- sui terreni coltivati,
- su tutti i percorsi dopo forti piogge nelle successive quarantotto ore
- nelle ore notturne, senza gli opportuni dispositivi di illuminazione,
- sui terreni per i quali esiste il diniego dei proprietari o dei conduttori.

Le modalità di applicazione di tali divieti saranno meglio specificate nell'ambito delle linee guida di cui al comma 5.

9. Nell'esercizio della pratica della *mountain bike*, ispirandosi al **codice di comportamento** International Mountain Bicycle Association (IMBA), l'utente è tenuto al rispetto delle indicazioni imposte dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione del percorso, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità altrui e/o arrecare danno a persone e cose, nonché a se stesso.

Il ciclista deve regolare la propria andatura al tipo di percorso, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato del percorso e all'affollamento dello stesso. In caso di sinistro, l'utente presta soccorso agli infortunati e fornisce le proprie generalità sia che sia coinvolto nel sinistro sia che ne abbia solo preso visione come spettatore.

# LOMBARDIA

*Legge 27 febbraio 2017, n. 5, articolo 4*

5. La **fruizione** dei percorsi inseriti nella Rete escursionistica della Lombardia (REL) è consentita a piedi, **in bicicletta**, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

## **Regolamento regionale 28 luglio 2017, n. 3, articolo 5**

1. La fruizione dei percorsi inseriti nella REL è consentita a piedi, **in bicicletta**, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.
2. Possono essere individuati nel catasto della REL **percorsi a fruizione specifica** quali i percorsi invernali, cicloescursionistici, anche per *e-bike*, le ippovie e i percorsi per diversamente abili.

## *Articolo 6*

1. La fruizione dei percorsi della REL con bicicletta, *mountain bike* (MTB) o bicicletta a pedalata assistita (E-bike) è consentita sui percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.
2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche, quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o particolare tipologia di fondo, tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa per la sicurezza degli utenti, l'ente territorialmente competente può:

- a) **mantenere la fruizione multipla**, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso e apponendo le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti;
- b) **interdire**, utilizzando il simbolo di divieto riportato nell'allegato 2, la fruizione con biciclette o mountain bikes qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso;
- c) **consentire attività sportive diverse** dall'escursionismo sia a piedi che in bicicletta, mountain bike o bicicletta a pedalata assistita, **come il *downhill***.

3. Nei percorsi di interesse storico-culturale, paesaggistico-ambientale e religioso **può** essere **interdetto** il transito delle biciclette, *mountain bikes* o biciclette a pedalata assistita al fine di non arrecare danni.

# MARCHE

*Legge 18 gennaio 2010, n. 2*

Articolo 7.1 (introdotto dalla legge 5 marzo 2020, n. 10)

«**Pratica della *mountain bike* e gestione dei relativi servizi**»  
+ allegato A (che è una sorta di regolamento attuativo).

*Articolo 7.1 e Allegato A: **2.018 parole;***

*Gli altri 11 articoli della legge: **1.175 parole.***

## *Definizione*

1. Ai sensi e per gli effetti di questa legge per percorsi destinati alla pratica della *mountain bike* (di seguito denominati percorsi MTB) si intendono gli itinerari all'aria aperta con finalità sportivo-ricreativa nonché con finalità di fruizione, valorizzazione e conoscenza delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storico-ambientali del territorio regionale.

2. Nel rispetto delle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, e della “Intesa Stato-Regioni ed enti locali per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di interesse generale (Intesa Gis 1N1007)” i percorsi *mountain bike* sono classificati in:

a) percorsi su **strade carreggiabili**: percorsi su strade che collegano due località con larghezza complessiva superiore a 2,5 metri ovvero, in alternativa, ove sussista l’obbligo di rispettare il limite massimo di velocità di 30 km orari;

b) **percorsi su sentieri** (mulattiere e tratturi): percorsi su fondo naturale formati per effetto del passaggio di pedoni ed animali e velocipedi;

c) percorsi su singola traccia "**single track**": percorsi su tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla volta in una sola direzione, realizzati anche artificialmente, e mantenuti esclusivamente dal e per il passaggio delle *mountain bike*;

d) **bike park**: circuiti con percorsi e/o strutture attrezzate per la pratica della *mountain-bike*, con particolare riferimento alla pratica delle discipline cosiddette "*gravity*" con uso esclusivo o prevalente di tracce realizzate appositamente e dotate di appositi regolamenti di fruizione.

**3. Gli enti localmente territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette**, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, **individuano**, formalizzandoli con proprio atto, **anche su richiesta di soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale**, i percorsi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e secondo i criteri contenuti nell'Allegato A di questa legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici e da specifici regolamenti di fruizione, i percorsi di cui al comma 1 possono essere:

a) a **transito misto**, ossia liberamente accessibili a *mountain bike*, pedoni e utenti a cavallo nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, salvo diverso provvedimento adottato ai sensi del comma 6;

b) a **transito esclusivo** delle *mountain bike*, nelle ipotesi di “*single track*” o “*bike park*” di cui alle lettere c) e d) del comma 2, con l’obbligo di affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni all’inizio, alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade e sentieri da parte degli enti competenti o del soggetto gestore.

5. Gli **enti proponenti** di cui al comma 3 **assicurano la manutenzione**, anche a diverso titolo, secondo le modalità consentite dalla normativa statale vigente in materia, dei percorsi individuati per la pratica della MTB.

A tale scopo i medesimi (enti) possono esercitare essi stessi il ruolo di **soggetto gestore** del percorso ovvero **stipulare accordi o convenzioni** con soggetti privati o enti a carattere collettivo operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale, al fine di assicurare la gestione o la **manutenzione** del tracciato o di singoli tratti di esso.

6. Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree protette, nel caso in cui i percorsi ricadano nel proprio territorio, possono adottare **provvedimenti restrittivi** all'utilizzo dei percorsi a **transito misto** sulla base delle caratteristiche fisiche e tecniche del percorso, dell'intensità di frequentazione del medesimo e del suo interesse storico, culturale e ambientale.

7. Qualora i percorsi ricadano su **terreni di proprietà privata** si applica la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di **espropriazione per pubblica utilità**).

8. Fatta salva la disciplina vigente in materia di tutela dei beni ambientali, naturali e paesaggistici, il titolo abilitativo necessario per la **realizzazione e la modifica dei percorsi riservati esclusivamente all'attività di *mountain-bike*** di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 2 è **rilasciato** dagli **enti locali** territorialmente competenti nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*T.U in materia edilizia*), nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), secondo i criteri e le modalità individuati nell'Allegato A di questa legge.

9. I percorsi MTB devono essere **adeguatamente segnalati** da parte del **soggetto gestore** secondo modalità stabilite nell'Allegato A di cui al comma 8, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 6, al fine di garantire il rispetto dell'ambiente e la sicurezza delle persone.

10. Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 285/1992, su qualsiasi percorso MTB i *bikers* osservano specifiche regole di comportamento che tutelino la propria e l'altrui sicurezza, individuate nel suddetto Allegato A e comunque nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) utilizzo di un **casco** protettivo omologato secondo la normativa tecnica vigente in materia;
- b) la pratica della MTB è sempre **vietata** sui terreni coltivati;
- c) la pratica delle discipline di discesa pura (***downhill***) è consentita solo nei percorsi a transito esclusivo delle MTB di cui alla lettera *b*) del comma 4;
- d) la pratica della mountain-bike può essere sempre svolta anche con MTB a pedalata assistita (***e-bike***), purché avente caratteristiche conformi ai velocipedi, così come definiti dall'articolo 50 del d.lgs. 285/1992.

11. I percorsi MTB che rispettano le disposizioni contenute in questo articolo **possono essere inseriti nel Catasto** della Rete escursionistica delle Marche secondo le modalità contenute nell'articolo 4 e nelle disposizioni attuative previste dall'articolo 8.

12. Per gli aspetti non disciplinati da questo articolo, resta ferma la disciplina di settore vigente in materia.

# Allegato A

## SEGNALETICA DEI PERCORSI MTB

La segnaletica può essere distinta in:

.....

d) segnali di **avvertimento agli escursionisti** ove è consentito il **transito a MTB e pedoni** (percorsi misti);

e) segnali di avvertimento agli escursionisti e ai *bikers* alle **intersezioni** tra percorsi pedonali o misti e percorsi ad uso esclusivo delle MTB.

# NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

I *bikers* devono rispettare regole che tutelino la propria e l'altrui sicurezza e in particolare:

a) tenere un **comportamento** specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla tipologia e al grado di difficoltà del percorso, alle condizioni ambientali, alle proprie attitudini e capacità al fine di non costituire pericolo o arrecare danno a se stessi o agli altri;

....

c) dare la **precedenza** ai pedoni e agli altri utenti deboli;

d) rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e superare altri escursionisti in MTB o **persone che praticano il *trekking*** ed utenti a cavallo;

e) controllare sempre la velocità ed affrontare le curve **prevedendo di poter incontrare** altri ciclisti, **escursionisti a piedi** o altri ostacoli. L'andatura deve essere comunque commisurata al grado di esperienza e al tipo di terreno;

f) restare sui percorsi già tracciati;

k) non urlare.

# PIEMONTE

*Legge regionale 18 febbraio 2010, n. 12, articolo 16*

5. I percorsi escursionistici compresi nella rete regionale non possono essere destinati alla pratica del "*downhill*", né possono rientrare nelle aree destinate a "*bike park*".

# Regolamento attuativo 16 novembre 2012, n. 9

## Art. 16 - *Fruizione multipla.*

1. La fruizione multipla (a piedi, **in bicicletta** e a cavallo) è di norma liberamente consentita su tutti i percorsi inclusi nella rete escursionistica regionale ad eccezione dei casi in cui, per determinate caratteristiche fisiche dei percorsi, degli ambienti attraversati o per la presenza di previgenti limitazioni, i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori, in accordo con i comuni interessati, definiscono specifiche modalità di fruizione dei percorsi.

## Articolo 17 - *Indirizzi per la fruizione in bicicletta/mountain bike.*

1. Ferme restando le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 5, della L.R. n. 12/2010, la fruizione dei percorsi della RPE con *bicicletta/mountain bike* (MTB) è di norma consentita sui percorsi che presentano caratteristiche fisiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla.

2. Laddove il percorso presenti tratti con caratteristiche fisiche (elevata pendenza, larghezza limitata, particolare tipologia di fondo ed altre caratteristiche valutate dal soggetto gestore determinanti per la fruizione in bicicletta) tali da impedire di fatto la fruizione multipla o da renderla difficoltosa anche ai fini della sicurezza degli utenti, il **soggetto competente** ai fini della gestione tecnica dei settori, di cui all'articolo 10 della L.R. n. 12/2010, **può**, nell'ambito della pianificazione delle modalità di frequentazione del percorso e in accordo con i comuni interessati e le associazioni coinvolte:

- a) interdire la fruizione con biciclette/MTB, qualora l'incidenza, dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia significativa rispetto alla totalità del percorso. Su tali percorsi è fatto obbligo riportare il simbolo di divieto per biciclette/MTB secondo le modalità indicate negli indirizzi tecnici di cui all'articolo 30;
- b) mantenere la fruizione multipla del percorso, qualora l'incidenza dei tratti non adatti alla fruizione con biciclette/MTB sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo alle biciclette/MTB il transito con il mezzo a mano nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso.

Sui tali percorsi a fruizione multipla i soggetti competenti ai fini della gestione tecnica dei settori e i comuni territorialmente interessati hanno l'obbligo di apporre le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti (per esempio l'obbligo di portare a mano la bicicletta per un certo tratto);

- c) destinare il percorso ad attività diverse dall'escursionismo sia a piedi che in biciclette/MTB, quali il *downhill*, in conformità alla legislazione vigente in materia, escludendo dunque il percorso dalla RPE.

3. È possibile che nell'ambito delle prescrizioni di tutela degli itinerari di interesse storico-culturale di cui all'articolo 21, comma 4, laddove tratti di percorso appartenenti a tali itinerari siano caratterizzati da tecniche costruttive o utilizzo di materiali di specifico interesse per la loro appartenenza ad un sistema di infrastrutturazione del territorio storicamente consolidata (ad esempio lastricatura, parapetti, muri a secco) e che possano essere danneggiati dal passaggio delle biciclette, siano presi provvedimenti in merito al divieto di transito delle biciclette/MTB su tali tratti.

## P.A. BOLZANO

*Decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29 (Regolamento di esecuzione all'ordinamento forestale)*

Articolo 26 (introdotta dal decreto del Presidente della Provincia 31 maggio 2018, n. 14)

*Divieto di transito con biciclette sulla rete sentieristica.*

1. Nei territori con vincolo idrogeologico-forestale il **sindaco può vietare** il transito con biciclette sulla rete sentieristica o singoli tratti della stessa, qualora a causa di detto transito sorgano conflitti con gli escursionisti o con l'attività agricolo-forestale, sentiti il direttore dell'ispettorato forestale territorialmente competente nonché il gestore del sentiero escursionistico in oggetto, il rappresentante locale dell'associazione dei coltivatori più rappresentata a livello provinciale e l'organizzazione turistica locale e, qualora si tratti di parchi naturali oppure del Parco nazionale dello Stelvio, anche i rispettivi direttori d'ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e sviluppo del territorio.

2. Il divieto di transito è reso noto tramite una segnaletica unitaria come da modello riportato nell'allegato A, curando il comune di acquisire il consenso del proprietario interessato per la collocazione del segnale di divieto e sostenendo le spese.

3. Chi viola il divieto di transito, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21.

4. Ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9 e successive modifiche la vigilanza sull'osservanza della presente disposizione è affidata al Corpo forestale provinciale. Per il procedimento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative è competente l'ufficio amministrazione forestale.

## P.A. TRENTO

Fino al 2012 la normativa della Provincia autonoma di Trento non regolamentava l'utilizzo della *mountain bike*.

Tuttavia l'articolo 22 della legge n. 8 del 1993 stabiliva il divieto di circolazione sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna con l'ausilio di mezzi meccanici (e quindi anche in bicicletta) nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione.

La Giunta, con deliberazione n. 2083 del 2005 ha stabilito che la circolazione dei **mezzi meccanici non motorizzati** fosse consentita, a far data dal 1° maggio 2006, sulle tratte dei sentieri aventi pendenze inferiori al 20% e larghezze mediamente superiori all'ingombro trasversale della bicicletta sul terreno, restando ciclabili, fino a tale data, i sentieri privi di tali caratteristiche.

La legge provinciale **31 ottobre 2012, n. 2**, che all'articolo 31 ha introdotto nel corpo della legge n. 8 del 1993 l'**articolo 22-bis**, istitutivo della **rete provinciale dei percorsi in *mountain bike***, costituita da strade, piste ciclabili, tracciati alpini e altri sentieri di montagna tra loro collegati che consentono la realizzazione di itinerari idonei alla fruizione ciclo-escursionistica.

Il comma 3 precisa che la rete provinciale dei percorsi in *mountain bike* è promossa come fattore di attrattiva turistica dagli organismi previsti dalla legge provinciale n. 8 del 2002 (legge provinciale sulla promozione turistica); i percorsi sono individuati, a soli fini ricognitivi, dalla struttura provinciale competente in materia di turismo.

Contestualmente l'articolo 30 ha modificato l'articolo 22 della legge n. 8 del 1993, confermando il divieto di circolazione sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna con l'ausilio di mezzi meccanici (e quindi anche in bicicletta) **nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale** in considerazione della rilevanza del danno ambientale causato al territorio dalla predetta circolazione e inserendo anche il riferimento "dell'eventuale rischio per il transito a piedi".

I **comuni** possono disporre **deroghe** al divieto di circolazione nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Con la **delibera 692 del 27 aprile 2015** la Giunta provinciale ha approvato i criteri per l'istituzione della rete provinciale dei percorsi *mountain bike* e per la gestione dei casi di divieto di circolazione con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna.

La II Sezione dell'allegato alla deliberazione n. 692 del 2015 disciplina i casi di divieto di circolazione con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna:

*«Il **divieto di circolazione** con le biciclette sui tracciati alpini e sugli altri sentieri di montagna, fermo restando il divieto di circolazione con altri mezzi meccanici, dovrà essere stabilito per le localizzazioni in cui siano **riscontrate situazioni di rischio per l'ambiente o per gli altri utilizzatori** della rete sentieristica; in questi casi andranno collocati i segnali di divieto e sarà quindi possibile realizzare un efficace sistema di sorveglianza e controllo.»*

Con **determinazione del Dirigente del Servizio Turismo n. 202 del 14 agosto 2015** sono state definite la segnaletica e la numerazione dei percorsi *mountain bike*.

Con **delibera della Giunta regionale n. 779 del 26 settembre 2018** è stato approvato il documento "Criteri e principi per l'individuazione dei percorsi di *mountain bike*".

Con singole determinazioni del Dirigente del Servizio Turismo della Provincia autonoma di Trento sono stati individuati, in collaborazione con le rispettive Aziende di soggiorno, i percorsi di ciascun ambito territoriale da inserire nella "Rete provinciale dei percorsi in *mountain bike*", nonché l'elenco di divieto puntuale di circolazione con mezzi meccanici sui tracciati alpini.

## PUGLIA

Sebbene la legge n. 21 del 2003 della Regione Puglia non faccia alcun riferimento alla circolazione in bicicletta nella Rete Escursionistica Pugliese, l'articolo 10 del Regolamento attuativo 17 settembre 2007, n. 23 riguarda l'utilizzo della segnaletica dei **percorsi ciclabili** della REP.

*«1. La circolazione in bicicletta appare sufficientemente regolamentata nel codice della strada solo negli ambiti definiti “piste ciclabili” e “percorsi pedonali e ciclabili”.»*

## Art. 2 - Caratteristiche dei percorsi della R.E.P.

1. Gli elementi della viabilità che possono essere iscritti nel catasto della R.E.P. sono tratturi, mulattiere, sentieri e piste, strade vicinali e interpoderali (art. 2) debitamente attrezzati per la fruizione e dotati di segnaletica.

2. Al fine di garantire la persistenza nel tempo dei tracciati inseriti nel catasto della R.E.P., **gli EE.LL. interessati provvederanno** con proprio atto ad apporre un **vincolo di destinazione** ai percorsi escursionistici segnalati.

4. Al fine di favorire l'univoca comprensione dei termini di seguito vengono descritte analiticamente le diverse tipologie di percorsi della R.E.P.:

b) la **mulattiera** è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni e animali di soma. La larghezza è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia (larghezza inferiore ai 2,5 m.) e una pendenza non superiore al 25%. In alcuni casi le mulattiere presentano una lastricatura in pietra atta favorire il passaggio degli animali da soma. Le mulattiere storiche si prestano ad riutilizzo per una percorrenza pedonale ed equestre. **La percorrenza in *mountain bike* può essere talvolta limitata dalle caratteristiche del fondo e dalla pendenza;**

c) il **sentiero** è un percorso formatosi per effetto del passaggio esclusivo o prevalente di pedoni, con fondo naturale, la cui larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza inferiore a 1,2 m.). Per sua natura il sentiero **non sempre si presta per altre forme di percorrenza;**

g) l'**itinerario ciclabile** (percorso promiscuo ciclabile e veicolare) è il percorso sul quale una opportuna segnaletica e una regolamentazione del traffico ne consentono un uso promiscuo.

# SARDEGNA

L'**articolo 8** delle **linee guida** per l'istituzione e gestione della Rete Escursionistica della Sardegna e delle ippovie (approvate con deliberazione della Giunta regionale **n. 23/80 del 22 giugno 2021**) riguarda le modalità di fruizione, fruizione multipla e specifiche limitazioni e divieti.

*Precedentemente erano state emanate le linee guida con deliberazione n. 48/36 del 2 ottobre 2018).*

La fruizione dei percorsi inseriti nella RES è consentita a piedi ovvero - se esplicitamente previsto - anche in bicicletta, anche a pedalata assistita ad alimentazione elettrica, a cavallo o a dorso di altri animali da sella e da soma e con mezzi non motorizzati, fatte salve specifiche prescrizioni e modalità più restrittive di utilizzo per ragioni di sicurezza, per particolari caratteristiche o condizioni dei percorsi e degli ambienti attraversati.

2. Possono essere individuati nel catasto della RES percorsi a **fruizione specifica ed esclusiva** quali i percorsi ciclo-escursionistici, anche per e-bike, le ippovie e percorsi per diversamente abili. La **fruizione multipla** (in più di una modalità) dei percorsi della RES, ovvero a piedi ma anche con equidi oppure con *mountain bike* (MTB/*E-bike*) non è consentita, se non quando chiaramente previsto, e sui soli percorsi che presentano caratteristiche tali da permettere l'agevole passaggio contemporaneo di utenza multipla (larghezza, fondo, pendenza, vegetazione adeguate alla percorrenza in sicurezza).

La fruizione di un sentiero può essere **non esclusiva** (*trek+bike*) se la **larghezza** utile del piano di calpestio è di **almeno 1,5 metri**. Tale larghezza minima è portata a **2 metri** in presenza di tratti con **pendenza superiore al 10%**.

Un corretto utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici presuppone che le le MTB vengano **trasportate a mano** nei tratti scoscesi (*tratti esposti, elevata pendenza longitudinale o trasversale, fondo dissestato e sconnesso, passaggi naturali stretti o senza protezioni*) o in presenza di numerosi escursionisti/viandanti. Tali utili indicazioni possono essere riportate, unitamente alla restante segnaletica prevista dall'allegato G, nei punti di accesso principali del sentiero.

3. Ove il percorso presenti tratti con caratteristiche, quali, ad esempio, elevata pendenza, larghezza limitata o particolare tipologia di fondo o di vegetazione, tali da impedire la fruizione multipla o da renderla difficoltosa o insicura per gli utenti, l'Agenzia Forestas può:

a) **mantenere la fruizione multipla**, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, imponendo il transito a piedi nei tratti in cui l'incrocio con altri utenti sia difficoltoso e apponendo le specifiche avvertenze e segnalazioni destinate alla sicurezza degli escursionisti;

b) **interdire**, utilizzando appositi simboli di divieto che il Tavolo Tecnico potrà integrare nell'allegato G, la **fruizione** con equidi o ***mountain bike*** qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale uso sia significativa rispetto alla totalità del percorso;

c) **consentire** in via del tutto eccezionale e **temporaneamente** attività sportive diverse dall'escursionismo, sia a piedi che in bicicletta, mountain bike o bicicletta a pedalata assistita, come il *downhill*.

4. Nei percorsi di interesse storico-culturale, paesaggistico-ambientale e religioso **può essere limitato il transito** o variato il percorso di biciclette, *mountain bike* od *e-bike*, al fine di non interferire con la fruizione di gruppi, specie in in casi eccezionali quali manifestazioni organizzate. In questi casi resta ferma la competenza comunale e degli altri organismi deputati al controllo del territorio.

# TOSCANA

Anche se nel testo della legge n. 17 del 1998 sulla rete escursionistica della Toscana non è presente alcun richiamo al cicloescursionismo, l'**articolo 6 del Regolamento attuativo (D.P.G.R. 14 dicembre 2006, n. 61/R)** ricomprende tra le informazioni da inserire nel catasto “possibilità di percorrere la viabilità interamente o parzialmente anche a cavallo o *in mountain bike*”.

# UMBRIA

Non è presente alcuna disposizione legislativa che regola le attività in *mountain bike*. Tuttavia la **deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 1558** istituisce la “Rete di mobilità ecologica di interesse regionale” costituita da itinerari ciclabili, itinerari pedonali ed ippovie (mobilità a cavallo).

Nel *Disciplinare tecnico per l'allestimento della rete dei sentieri della regione Umbria*", adottato con **deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 1633**, prevede l'apposizione di una specifica bandierina per indicare la percorribilità del tratto con *mountain bike*.

## VALLE D'AOSTA

Non risulta una specifica disposizione sulla limitazione alla circolazione sui sentieri con mezzi non motorizzati nell'ambito di disposizioni sulla tutela del territorio.

Modalità di utilizzo della *mountain bike* sono contenute all'articolo 2-*bis*, della **legge 21 gennaio 2003, n. 1** (*Nuovo ordinamento delle professioni di guida turistica, di accompagnatore turistico, di guida escursionistica naturalistica, di accompagnatore di turismo equestre e di maestro di mountain bike*), **inserito** dall'articolo 4, comma 1, della **legge 28 aprile 2003, n. 14**.

L'articolo 2-*bis*, rubricato “*Pratica della mountain bike*” si limita a precisare che la percorrenza con la *mountain bike* di sentieri e strade non classificate come statali, regionali o comunali, avviene **a completo rischio e pericolo degli utenti**. La Regione ed i Comuni stabiliscono i percorsi e le zone in cui è vietata la pratica della *mountain bike*, che è sempre vietata sui terreni in coltura.

# VENETO

Nella Regione Veneto i percorsi ciclabili non sono considerati nell'ambito della normativa sulle strutture alpine (art. 48-*bis* della legge 14 giugno 2013, n. 11), bensì, unitamente a quelli ippici e nautici, costituiscono la Rete Escursionistica Veneta e disciplinati ai sensi della legge n. 33 del 2002.

Legge regionale 31 marzo 1992, n. 14

*Disciplina della viabilità silvo-pastorale*

L'art. 2, comma 2, lettera *d*) **assimila i sentieri e le mulattiere alle strade silvopastorali.**

Il comma 6 precisa che i velocipedi possono circolare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate.

Gli enti locali competenti in materia di viabilità silvo-pastorale possono individuare sulle strade silvo-pastorali e sulle aree assimilate, (ad eccezione dei tracciati delle piste da sci e dei tracciati degli impianti di risalita) specifici percorsi ciclo-escursionistici.

Nei sentieri alpini tale individuazione compete alle comunità montane di concerto con le sezioni del CAI operanti nel territorio regionale, sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna di cui all'articolo 123 della legge regionale n. 33 del 2002 (*commissione ora soppressa*). I percorsi ciclo-escursionistici devono essere adeguatamente segnalati e provvisti di indicazioni *in loco* circa i limiti al loro utilizzo anche al fine del rispetto dell'ambiente e della sicurezza delle persone.

Il **comma 7** dispone che nelle aree assimilate di cui al comma 2 dell'articolo 2, fermo quanto previsto al comma 6, ulteriori limitazioni alla circolazione dei velocipedi possono essere disposte con ordinanza del Sindaco motivata in relazione al pregiudizio per la tutela ambientale.

Con **deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 31 luglio 2012** sono state emanate le “Linee-guida esecutive sulla disciplina della viabilità silvo-pastorale (*conseguenti alle modifiche al comma 6 dell’articolo 4 della legge n. 14 del 1992 apportate dall’articolo 33 della legge n. 13 del 2012*) e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo”.



## Le tipologie di utenti

Quali possono essere le tipologie di praticanti il ciclo-escursionismo ?

- 1) I ciclo-turisti: percorrono strade sterrate, linee ferroviarie dismesse, strade secondarie. Il tutto magari ricompreso anche in un itinerario complesso (come la via Francigena, ad esempio). Potremmo classificarli in **ciclo-praticanti *soft***,

- 2) I ciclo-escursionisti che percorrono gli stessi itinerari degli escursionisti a piedi. Siamo in presenza di una attività limitata alla singola giornata, che oltre a strade sterrate - che sono segnate con i pittogrammi classici del CAI – si cimentano anche sui veri e propri sentieri. Siamo al cospetto del **ciclo-escursionista ordinario**, più o meno formato «culturalmente».
  
- 3) Poi ci sono i **duri**, coloro che praticano il *downhill*, ma che pretendono di poter andare in bicicletta ovunque (anche su via ferrata).

Per tutte e tre le tipologie di utenti le normative regionali hanno (in varia e diversa misura) disciplinato le modalità di fruizione dei percorsi.

Per la prima categoria (**ciclo-turisti**) non ci sono problemi di circolazione trattandosi della c.d. viabilità secondaria o minore, spesso disciplinata anche da specifiche norme sulla circolazione rurale o forestale, e che finiscono eventualmente con il «confrontarsi» con i mezzi motorizzati e quindi ricadono sotto il Codice della strada.

Per la terza categoria (i ***duri***) alcune Regioni hanno disciplinato la pratica del *downhill* e regolamentato la creazione dei *bike park* (Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Provincia autonoma di Trento) oppure hanno previsto che i percorsi inseriti nella rete escursionistica regionale non possono essere destinati a tali attività (Campania, Piemonte).

Per i praticanti «**ordinari**» della *mountain bike* la fruizione del territorio è stata più o meno dettagliatamente disciplinata:

- a livello di **legge regionale** in Liguria, nelle Marche, nella Provincia autonoma di Trento, in Valle d'Aosta,
- a livello di **regolamento regionale** nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte, in Sardegna, nonché nella Provincia autonoma di Bolzano.

*Nel caso di Liguria e Marche il testo legislativo è così corposo che di fatto ne rappresenta il regolamento attuativo.*

**Mancano** ancora i **regolamenti** attuativi per l'Abruzzo, la Campania e l'Emilia-Romagna.

Non esiste una normativa dettagliata nelle regioni Basilicata, Molise, Puglia, Toscana e Umbria.

Per Veneto e Friuli-Venezia Giulia la normativa prevede la **partecipazione del CAI** regionale nella identificazione dei percorsi destinati alle attività di ciclo-escursionismo.



## La fruizione multipla

Alcune Regioni hanno stabilito che le **biciclette fruiscono** della rete escursionistica (Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le P.A. di Trento e di Bolzano).

Altre Regioni ne hanno disciplinato la **fruizione** in forma **multipla**: Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna.

Per esserci delle modalità di fruizione multipla (pedoni, biciclette e, talvolta, anche cavalli) devono essere presenti alcune condizioni fisiche volte a garantire l'**agevole passaggio** contemporaneo di utenza multipla e la **sicurezza degli utenti**, quali la larghezza del calpestio, la pendenza, la tipologia del fondo.

Diversamente, è previsto che la fruizione del percorso alle biciclette, *e-bike* e *mountain bike*:

- sia **interdetta**, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tali modalità di utilizzo **sia significativa** rispetto alla totalità del percorso;
- sia **consentita**, qualora l'incidenza dei tratti non adatti a tale modalità di utilizzo sia poco significativa rispetto alla totalità del percorso, **imponendo il transito con il mezzo a mano** nei tratti in cui l'interferenza con altri utenti **sia difficoltosa** (*Lazio, Lombardia, Piemonte, Sardegna*).

- In tali casi vanno considerati i seguenti **requisiti fisici**:
- l'elevata pendenza (*Lazio, Piemonte*);
- la larghezza limitata (*Lazio, Piemonte; in Sardegna almeno 1,5 metri, elevati a 2 metri se tratti con pendenza superiore al 10%*);
- la particolare tipologia di fondo (*Lazio, Piemonte*);
- vegetazione adeguata alla percorrenza in sicurezza (*Sardegna*).

## Regole di comportamento

**LIGURIA:** i ciclisti che transitano su percorsi escursionistici hanno l'obbligo di concedere il passo ai pedoni e a chi percorre i sentieri a cavallo.

**MARCHE:** dare la precedenza ai pedoni e agli altri utenti deboli; rallentare ed usare cautela nell'avvicinare e superare altri escursionisti in MTB o persone che praticano il *trekking* ed utenti a cavallo;

Controllare sempre la velocità ed affrontare le curve prevedendo di poter incontrare altri ciclisti, escursionisti a piedi o altri ostacoli. L'andatura deve essere comunque commisurata al grado di esperienza e al tipo di terreno;

Non urlare, diffondere musica e danneggiare le piante.

**SARDEGNA:** salvo nel caso di percorsi a fruizione esclusiva *MTbike*, le bici devono dare sempre precedenza e prestare attenzione ai pedoni ed altri fruitori (es: a cavallo).

## Manutenzione

Marche - art. 7.1.

5. Gli **enti proponenti** di cui al comma 3 **assicurano la manutenzione**, anche a diverso titolo, secondo le modalità consentite dalla normativa statale vigente in materia, dei percorsi individuati per la pratica della MTB.

*Quali sono gli enti proponenti ?*

Gli enti locali territorialmente competenti e gli enti di gestione delle aree naturali protette individuano i percorsi, anche su richiesta di **soggetti privati o enti a carattere collettivo** operanti nel settore sportivo-ricreativo presenti nel territorio regionale.

A photograph of a dense forest with a dirt path leading through it. The trees are tall and thin, and the ground is covered in green moss and ferns. A large log lies on the path in the foreground.

## PROBLEMATICHE

La pratica del ciclo escursionismo è sicuramente una modalità nuova di «vivere» la montagna.

I tanti turisti possono, grazie alle *mountain bike* a pedalata assistita (*e-bike*), cimentarsi in percorsi più lunghi e impegnativi.

La *e-bike* facilita la salita, ma in discesa è pur sempre un mezzo di un certo peso, non sempre facile da controllare.

Ogni giorno il Soccorso alpino è tuttavia impegnato a recuperare «ciclo-escursionisti» vittime di cadute, sia su sentieri, anche impervi, sia lungo normali strade sterrate.

Le forme di circolazione multipla (pedoni e biciclette, nonché cavalli) è in genere definita nella più recente normativa sulla rete escursionistica, attraverso **idonee forme di segnaletica**: un apposito cartello sta ad indicare che quel percorso sarà accessibile anche in *mountain-bike* o a cavallo (oltre che a piedi).

L'assenza di tale cartello confermerebbe che il sentiero è utilizzabile soltanto da pedoni (escursionisti) e quindi qualsiasi utilizzo difforme non sarebbe autorizzato.

Analogamente ci si potrebbe trovare di fronte a sentieri riservati all'attività di *mountain bike* e conseguentemente interdetti agli escursionisti a piedi.

Questo ragionamento può essere valido qualora la materia sia stata dettagliatamente disciplinata a livello di legge o regolamento regionale.

Diversamente..... ogni sentiero è percorribile anche con le *mountain bike*.

In linea di principio, non consentire l'accesso ad una *mountain-bike* su un "normale" sentiero ha una sua logica "strutturale": il sentiero è un fondo naturale frutto del ripetuto passaggio di uomini e animali.

Gli effetti che il transito di una *mountain-bike* (sia in salita che in discesa) può determinare sulla struttura di un sentiero risultano palesi.

Avendo il sentiero peraltro una larghezza limitata, la percorrenza in *mountain-bike* può risultare assai pericolosa, anche in considerazione della presenza sul fondo di radici e spuntoni di roccia che possono affiorare, che già normalmente potrebbero far inciampare o scivolare un escursionista.

Eventuali danni subiti da un cicloescursionista a seguito di un incidente lungo la percorrenza in conseguenza dello stato del sentiero non possono che essere riconducibili alla sola condotta del cicloescursionista, con pieno addebito della colpa.

La diffusione della *e-bike* permetterà anche a ciclo-escursionisti non particolarmente allenati di circolare nelle aree montane, lungo carrarecce, mulattiere e sentieri dedicati, ma di fatto anche su sentieri “ordinari”.

Ne consegue un aumentare dei problemi di circolazione in caso di fruizione multipla, con possibile conflittualità, facendo venir meno le regole della buona educazione, di un civile rapporto, e facendo prevalere quelle del più forte.

Sicuramente un giorno – sempre che ciò non sia già avvenuto – ci sarà una vicenda giudiziaria in conseguenza ad un incidente (scontro) su un sentiero tra un escursionista e un *biker* (non per forza a pedalata assistita).

Una considerazione finale:

il proliferare di una **ulteriore segnaletica** relativa alla eventuale percorrenza di un tracciato anche *in mountain bike* (con l'indicazione della relativa tempistica), oppure l'indicazione del divieto transito con “mezzi meccanici”.

## **Le sanzioni**

Ogni legge regionale prevede la comminazione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle norme (in genere da 50 a 500 euro).

Ma chi rileva le infrazioni?

Quanti carabinieri, guardie forestali, polizia locale è presente in quegli ambienti?

Sono moltissimi i **soci CAI** che praticano la *mountain bike*.

Essi sono formati e istruiti nell'ambito dei corsi sezionali e condividono pienamente al **Codice di autoregolamentazione** che si ispira al principio «*Non nuocere a se stessi, agli altri ed all'ambiente*».

Non sempre tutti gli altri praticanti (specialmente se stranieri) hanno nel loro credo il rispetto dell'ambiente, e, in questo caso, del sentiero.



***Grazie per l'attenzione.***